



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

AVVISO PUBBLICO

BANDO DI GARA: CIG 7106501624 - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE ENERGIA PER LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO PER LA DURATA DI NOVE ANNI;

FAQ 2

Premessa: i chiarimenti sono forniti ai sensi del comma 4 dell’art. 74 del D.lgs n. 50/2016; per pacifico orientamento giurisprudenziale i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante in nessun modo possono modificare, integrare o disapplicare le prescrizioni degli atti di gara; la stazione appaltante non può, in esito alle richieste di chiarimento, attribuire un significato ed una portata diversa e/o maggiore di quella che risulta dagli atti medesimi.

QUESITO N. 33:

Con riferimento al requisito di capacità tecnico - professionale di cui al punto I – pag. 15 del Disciplinare di gara e, nello specifico, al possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG11 classifica III-bis, si chiede conferma che, in caso di partecipazione da parte di un RTI, non è necessario che tutte le imprese partecipanti al suddetto RTI siano in possesso della classifica III-bis e che, di conseguenza, sia ammessa la partecipazione della seguente compagine:

-Impresa capogruppo - mandataria: in possesso di attestazione SOA per la categoria OG11 classifica IV;

-Impresa mandante: in possesso di attestazione SOA per la categoria OG11 classifica III.

Quanto precede in conformità al disposto di cui all’art. 92, commi 2 e 3 del DPR 207/2010 e s.m.i.

R. Sì, gli importi della SOA possono essere integrati a livello di compagine in conformità al disposto di cui all’art. 92, commi 2 e 3 del DPR 207/2010 e s.m.i..

QUESITO N. 34:

Si chiede di confermare che sia possibile partecipare in RTI verticale in cui la mandante fornisca i servizi ulteriori rispetto ai servizi energetici (quali ad esempio i servizi di presidio).

Si chiede, in tal caso, conferma che la mandante che svolga nell’ambito di RTI i servizi ulteriori rispetto a quelli energetici (quali ad esempio i servizi di presidio), non debba possedere la ISO 5001.

R. No, I requisiti previsti dal disciplinare di gara di “Capacità tecnica e professionale - punto I” devono essere posseduti singolarmente da tutti gli operatori economici appartenenti al RTI, in quanto proporzionati ed inerenti alla tipologia di gara che si svolge. Gli stessi possono comunque essere oggetto di avvalimento (anche tra partecipanti al raggruppamento), trattandosi di requisiti di ordine speciale.

QUESITO N. 35:

Con riferimento alla gara in oggetto, avuto riguardo al requisito di capacità tecnica concernente il possesso, tra le altre, della certificazione ISO 50001, si chiede di voler chiarire quanto segue.

Considerato che le procedure dell'organizzazione relative al sistema di gestione dell'energia (ISO 50001) risultano implementate anche per l'ottenimento delle certificazioni ISO 9001, ISO 14001, UNI 11352 atteso che:

-ai fini della certificazione UNI EN ISO 14001 (sistema di gestione ambientale) sono valutati gli aspetti ambientali ed energetici dell'organizzazione e sono implementate procedure per il controllo degli indicatori relativi;

-ai fini della certificazione UNI EN ISO 9001 (sistema di gestione della qualità) sono presi in considerazione i requisiti generali di gestione dell'organizzazione e dei suoi servizi (ad es. gestione personale, formazione, acquisti, erogazione del servizio, etc.);

-ai fini della certificazione UNI 11352 (certificazione ESCo) sono previste ed implementate procedure per la valutazione degli aspetti energetici presso i clienti e per la realizzazione di interventi di efficienza energetica a risparmio garantito, tutto quanto sopra considerato, si chiede di confermare che in caso di partecipazione in RTI la certificazione ISO 50001 possa essere posseduta anche solo dalla mandataria fermo il possesso delle ulteriori certificazioni in capo a tutti i componenti del RTI stesso.

R. No, I requisiti previsti dal disciplinare di gara di "Capacità tecnica e professionale -punto I" devono essere posseduti singolarmente da tutti gli operatori economici appartenenti al RTI, in quanto proporzionati ed inerenti alla tipologia di gara che si svolge. Gli stessi possono comunque essere oggetto di avvalimento (anche tra partecipanti al raggruppamento), trattandosi di requisiti di ordine speciale.

QUESITO N. 36:

Per quanto concerne i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dal disciplinare a pagina 15, nel caso di un RTI costituendo in cui la società X possiede tutti i requisiti richiesti ad eccezione del certificato UNI EN ISO 50001:2011 e la società Y possiede tutti i requisiti richiesti ad eccezione del certificato UNI CEI 11352:2014, è corretto interpretare che l'azienda X possa fare l'avvalimento all'azienda Y per il certificato UNI EN ISO 50001:2011 e che l'azienda Y possa fare l'avvalimento all'azienda X per il certificato UNI CEI 11352:2014? In questo modo sono considerati soddisfatti i requisiti, relativi alle certificazioni, richiesti dal bando di gara?

R. Sì, in questo modo sono considerati soddisfatti i requisiti, relativi alle certificazioni, richiesti dal bando di gara.

QUESITO N. 37:

Con la risposta al Quesito n. 7, viene ammessa la possibilità che l'impresa X (in RTI con l'impresa Y) possa avvalersi della ISO 50001 dell'impresa Y [... requisiti previsti dal disciplinare di gara ... possono comunque essere oggetto di avvalimento (anche tra partecipanti al raggruppamento) ...]. La scrivente ha taluni dubbi circa l'applicazione di tale disposto: 1) Se l'impresa X (sprovvista della ISO 50001) si avvallesse della ISO 50001 dell'impresa Y, ciò non comporterebbe che sarebbe la stessa impresa Y a risultare poi carente del requisito in questione? 2) Se, invece, si ritenesse che l'impresa Y possa utilizzare e contemporaneamente "prestare" il requisito all'impresa X, ci si troverebbe di fronte all'ipotesi di doppio utilizzo del medesimo e singolo requisito. Tale doppio utilizzo del medesimo requisito (da parte contemporaneamente di due soggetti distinti) sarebbe legittimo?

R. Si veda la risposta al quesito precedente.

QUESITO N. 38:

Dalla lettura del chiarimento n. 4, sembra di capire che sia richiesto il possesso della SOA OG11 class. III-bis in capo a tutti i componenti del RTI. Tale previsione appare in contrasto con il codice appalti che (i) ammette la possibilità di costruire RTI verticali in cui i singoli componenti sono liberi di decidere di eseguire prestazioni differenti (cfr. art. 48 comma 4 D.Lgs. 50/2016 "[...]nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati"); e che (ii) non prevede che possano essere richiesti requisiti più gravosi ai concorrenti per il sol fatto che gli stessi decidano di partecipare in RTI (infatti, qualora in questo appalto si partecipasse in RTI, quest'ultimo sarebbe tenuto a possedere la SOA OG11 con una classifica cumulativamente superiore rispetto a quella richiesta dal bando per la partecipazione di un'impresa singola). In forza delle norme e dei principi dell'ordinamento che favoriscono la maggior partecipazione possibile alle gare, infatti, è legittimo ritenere che la scrivente (non in possesso di SOA), che intende partecipare alla presente gara in RTI con altra impresa, possa eseguire tutte le

attività che non richiedono il possesso della SOA, lasciando all'altra impresa (in possesso di SOA) di svolgere, in caso di aggiudicazione, le attività che invece richiedono appunto il possesso di tale certificazione. La scrivente, infatti, non possedendo la SOA, non potrebbe avvalersi della OG11 class. III-bis di altra impresa, e se non si riunisse in RTI con impresa in possesso di SOA, non potrebbe partecipare alla gara, pur possedendo tutti gli altri requisiti richiesti. Si chiede, pertanto, di confermare che all'interno di un RTI verticale, l'impresa che dovrà risultare in possesso della SOA sia solo quella a cui verranno affidate le attività che richiedono, per essere espletate, il possesso della SOA stessa.

R. Limitatamente alle SOA, i requisiti richiesti dal bando possono essere integrati a livello di compagine in conformità al disposto di cui all'art. 92, commi 2 e 3 del DPR 207/2010 e s.m.i.

QUESITO N. 39:

Con la presente si chiede conferma che, in caso di partecipazione di un Consorzio fra società cooperative di cui all'art. 45, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, i "Requisiti di capacità tecnica e professionale", ad eccezione delle risorse umane adeguate, debbano essere posseduti direttamente dal Consorzio, ai sensi dell'art. 47, co.1, D.lgs. n. 50/216, e non invece anche dalle consorziate indicate dallo stesso.

R. Come disposto a pagina 16 del disciplinare di gara, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) d.lgs. n. 50/2016, ovvero le consorziate esecutrici devono possedere il suddetto requisito di capacità tecnica e professionale.

QUESITO N. 40:

Con la presente si chiede conferma che la garanzia provvisoria di cui all'art. 5, lett. B del Disciplinare di gara, in caso di partecipazione di un Consorzio fra società cooperative di cui all'art. 45, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, come previsto dalla normativa vigente debba essere presentata e pertanto intestata direttamente al Consorzio, in qualità di Impresa Concorrente e non alla consorziata indicata dallo stesso.

R. Si conferma quanto previsto dal disciplinare di gara: In caso di consorzi di cui all'art. 45 lett. b) e c), la garanzia provvisoria deve essere intestata alla consorziata che svolgerà il servizio, qualora designata, in assenza di designazione, direttamente al consorzio.

Sarà comunque accettata anche la garanzia provvisoria intestata direttamente al consorzio.

QUESITO N. 41:

Si chiede conferma del fatto che i Consorzi di cui art. 45, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, relativamente alla "Capacità economica e finanziaria" punto I pagina 15 del Disciplinare di Gara, concernente il fatturato globale dell'ultimo triennio, debbano soddisfare tale requisito tramite tutte le Imprese facenti parte del Consorzio stesso.

R. Relativamente alla "Capacità economica e finanziaria" punto I pagina 15 del Disciplinare di Gara, concernente il fatturato globale dell'ultimo triennio, il requisito deve essere posseduto direttamente dal Consorzio, ai sensi dell'art. 47, co.1, D.lgs. n. 50/216.

QUESITO N. 42:

Premesso che a pagina 17 del Disciplinare di gara è **prescritto che:**

"il DGUE dovrà essere prodotto: (in caso di subappalto) da ciascuna impresa subappaltatrice (sottoscritto dal rappresentante legale, allegando copia fotostatica del documento di identità). In tali casi l'operatore economico compila le sezioni A e B della Parte II, le parti III, IV e VI."

Si chiede di confermare che, in caso di ricorso al subappalto, i subappaltatori indicati debbano produrre in sede di gara, il DGUE compilando esclusivamente ed unicamente le sezioni A e B della parte II, tutta la parte III e VI, **E NON ANCHE** le informazioni di cui alla "Parte IV: Criteri di selezione", non essendo richiesto in capo ai subappaltatori stessi il possesso di alcun requisito di partecipazione/qualificazione di idoneità professionale, né di capacità economico- finanziaria né di capacità tecnica-organizzativa.

R. L'eventuale compilazione del DGUE è soggetta all'applicazione delle istruzioni operative (ovviamente riferite alla sezione subappaltatori) di cui alle linee guida n. 3 del 18 luglio 2016 approvate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicate sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 174 del 27 luglio 2016.

I subappaltatori indicati dal concorrente debbono dichiarare l'idoneità professionale e l'assenza di condanne penali e di situazioni di esclusione di cui all'art. 80 commi 1 2 4 e 5 del Dlgs.50/16. Nel caso di dichiarazione mediante compilazione del DGUE, essi dovranno compilare necessariamente le seguenti parti: Parte II "Informazioni sull'operatore economico" nelle sole

sezioni A e B, tutte le sezioni della Parte III "Motivi di esclusione" e la Parte VI "dichiarazioni finali".

QUESITO N. 43:

Con riferimento al punto D22, pagina 13, del disciplinare di gara con la presente chiediamo di confermare che i subappaltatori indicati dal concorrente possano dichiarare l'idoneità professionale e l'assenza di condanne penali e di situazioni di esclusione di cui all'art. 80 commi 1 2 4 e 5 del Dlgs. 50/16 compilando esclusivamente il DGUE nelle seguenti parti: parte II "informazioni sull'operatore economico" nelle sole sezioni A e B, tutte le sezioni della parte III "Motivi di esclusione" e la parte VI "dichiarazioni finali".

R. I subappaltatori indicati dal concorrente debbono dichiarare l'idoneità professionale e l'assenza di condanne penali e di situazioni di esclusione di cui all'art. 80 commi 1 2 4 e 5 del Dlgs.50/16. Nel caso di dichiarazione mediante compilazione del DGUE, essi dovranno compilare necessariamente le seguenti parti: Parte II "Informazioni sull'operatore economico" nelle sole sezioni A e B, tutte le sezioni della Parte III "Motivi di esclusione" e la Parte VI "dichiarazioni finali".

QUESITO N. 44:

Con riferimento al punto D22, pagina 13, viene riportato quanto segue: "di voler ricorrere al subappalto, rinviando all'offerta tecnica circa l'indicazione delle quote o parti del contratto che intende subappaltare" chiediamo se il richiamo all'offerta tecnica, sia nel disciplinare che nel modello della dichiarazione, si tratti di un refuso e che pertanto oltre alla terna dei subappaltatori si debba indicare anche la quota o le parti del contratto che si intendono subappaltare sia nel modello Allegato 1 che nel DGUE parte II lett.: D. In caso contrario chiediamo in quale capitolo indicato nel "Modello_6_Schema_di_offerta_tecnica" debba essere inserita la dichiarazione relativa alle quote/parti del contratto da subappaltare.

R. La terna dei soggetti subappaltatori va indicata all'interno della busta n. 1. Le informazioni inerenti al subappalto devono, dal punto di vista operativo e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105, d.lgs. 50/2016, essere rinvenute all'interno dell'offerta tecnica, nel capitolo 1) PREMessa, ovvero nel capitolo 2) PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OFFERENTE, a scelta del concorrente.

QUESITO N. 45:

Facendo riferimento a quanto riportato a pag. 19 del Disciplinare.

"L'offerta tecnica individua anche le parti o quote che il concorrente intende subappaltare, fino a concorrenza del 30% del contratto, specificando che in sede di autorizzazione al subappalto l'Amministrazione effettua tutte le verifiche sul subcontraente, contenute nell'art. 105, comma 4, d.lgs. 50/2016." si chiede di indicare in quale parte della relazione tecnica debba essere inserita tale informazione.

R. Le informazioni inerenti il subappalto debbono essere inserite nell'offerta tecnica nel capitolo 1) PREMessa ovvero nel capitolo 2) PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OFFERENTE a scelta del concorrente.

QUESITO N. 46:

Con riferimento alla documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla gara in oggetto, si chiede di confermare se, presentando i Modelli 1, 2 e 3 messi a disposizione dalla Stazione Appaltante, non sia obbligatoria anche la compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) sia per il concorrente che per gli eventuali subappaltatori.

R. Come previsto dal disciplinare di gara, la presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) compilato, a dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, è a facoltà del concorrente. La presentazione del DGUE non esime il concorrente dall'inviare comunque tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà richieste nel bando e nel disciplinare di gara.

QUESITO N. 47:

Con riferimento alla presentazione del plico contenente la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica ed economica, nonché le relative buste per la partecipazione alla gara in oggetto, si chiede di confermare che la ceralacca sui lembi di chiusura possa essere sostituita da nastro adesivo sigillante trasparente, che rende visibili le firme sui lembi di chiusura.

R. Sì, la ceralacca sui lembi di chiusura può essere sostituita da nastro adesivo sigillante trasparente, che rende visibili le firme sui lembi di chiusura.

QUESITO N. 48:

Si chiede se sia legittimo inserire l'offerta tecnica su supporto informatico, a corredo della documentazione cartacea sottoscritta, come file PDF ricercabile, senza che sia necessaria la sottoscrizione di tale file.

R. L'offerta tecnica deve essere presentata in forma cartacea, sottoscritta in ogni pagina ed in calce. Nulla vieta che in aggiunta a tale copia cartacea possa essere allegata su supporto informatico una copia digitale come un file PDF ricercabile, anche non sottoscritto digitalmente.

QUESITO N. 49:

Da una lettura dell'Allegato 2 al Capitolato Tecnico di gara si evince che la Prestazione Energetica Globale fissata dall'APE è relativa al solo servizio di riscaldamento. Pertanto, il calcolo del fabbisogno energetico (di gas ed energia elettrica) posto nell'Allegato 3, operato a partire dalla prestazione energetica globale fissata dall'APE, si riferisce al solo fabbisogno energetico della stagione invernale. Si chiede alla spettabile Amministrazione di confermare che il rimborso dell'energia elettrica consumata da pompe di calore/gruppi frigo e UTA sia dovuto per il solo periodo invernale (dal 1° novembre al 15 aprile), restando a completo carico dell'Amministrazione il costo dell'energia elettrica consumata da pompe di calore/gruppi frigo e UTA nel periodo estivo (dal 16 aprile al 31 ottobre).

R. No il rimborso dell'energia elettrica consumata da pompe di calore/gruppi frigo e UTA è dovuto sia per il periodo invernale che per quello estivo.

Il fabbisogno energetico elettrico, stimato in 385.363 kWh elettrico/anno, è riferito al funzionamento di gruppi frigo, pompe di calore ed UTA per funzionamento invernale, mentre l'importo posto a base d'asta in termini di fornitura di energia elettrica $E_b = € 63.584,90$ costituito dal corrispettivo da pagare all'appaltatore al netto del rimborso del costo di energia elettrica pagato dall'Amministrazione (secondo il procedimento meglio illustrato nella risposta al Quesito 20 del 12/07/2017) è riferito al funzionamento di gruppi frigo, pompe di calore ed UTA per l'intero anno, ossia in regime di funzionamento sia invernale sia estivo.

Raggiunta comunque nell'anno di competenza la soglia del corrispettivo offerto da pagare all'appaltatore al netto del rimborso del costo di energia elettrica pagato dall'Amministrazione (<€ 63.584,90) non si procederà all'ulteriore procedura di pagamento/rimborso.

QUESITO N. 50:

Con riferimento alla stima dei fabbisogni energetici inseriti nell'Allegato 3 al Capitolato Tecnico, si chiede gentilmente alla Stazione Appaltante di confermare che il fabbisogno energetico elettrico, stimato in 385.363 kWh elettrico/anno, è riferito al funzionamento di gruppi frigo, pompe di calore ed UTA per l'intero anno, ossia in regime di funzionamento sia invernale sia estivo."

R. Si veda la risposta al Quesito 49.

QUESITO N. 51:

A pag. 17 del capitolato tecnico, è specificato che, nell'ambito delle Attività a Canone, è integralmente a carico dell'Appaltatore la fornitura di energia elettrica necessaria al funzionamento dei gruppi frigo, pompe di calore, U.T.A. e relative pompe di circolazione; visto che è evidente che i gruppi frigo, pompe di calore, U.T.A. e relative pompe di circolazione funzionano durante tutto l'anno solare, in raffrescamento nel periodo estivo e in riscaldamento nel periodo invernale, si chiede di chiarire come mai il fabbisogno di energia elettrica a base di gara sia solo relativo al periodo invernale (come risulta dai calcoli riportati nell'allegato 3 al capitolato tecnico, in cui 22,9 kWh/m³ anno, riportato nella A.P.E. allegata, è l'indice per il solo riscaldamento).

R. Si veda la risposta al Quesito 49.

QUESITO N. 52:

In merito al compenso spettante all'offerente per la fornitura di energia elettrica, il Quesito nr 20 approfondisce il concetto di rimborso da riconoscere all'Amministrazione, indipendentemente dallo sconto offerto, pari al prezzo di acquisto dell'energia elettrica attraverso il fornitore Gala.

In merito a quanto esposto nel quesito si chiede di confermare che la convenzione oggetto di chiarimento sia la Convenzione Consip Energia Elettrica XIV edizione e non Gas Naturale IX edizione.

R. L'adesione è alla Convenzione Consip Energia Elettrica XIII edizione lotto 5.

QUESITO N. 53:

Si chiede inoltre qual è l'attuale costo di acquisto, a carico dell'Amministrazione, dell'energia Elettrica, indicando il valore compreso di tutti gli oneri, imposte, ecc (esclusa la sola IVA).

R. Il costo di acquisto, a carico dell'Amministrazione, dell'Energia Elettrica oscilla tra 0.12€/kW ed 0.14€/kW, valore compreso di tutti gli oneri, imposte, ecc (esclusa la sola IVA).

Di questo il costo oggetto di rimborso all'amministrazione al netto dei servizi di rete oscilla tra 0.06 €/kW ed 0.09 €/kW (esclusa IVA)

QUESITO N. 54:

Con la risposta fornita al quesito n. 20, codesta Amministrazione ha precisato che l'Appaltatore dovrà rimborsare il costo dell'energia elettrica misurata dai contabilizzatori installati a defalco per il costo unitario pagato al Fornitore della Convenzione Consip.

Si chiede di precisare se tale costo unitario del kWh è da intendersi pari al corrispettivo, aggiornato mensilmente, riconosciuto al Fornitore al netto degli oneri per:

- Perdite di Rete
 - Servizio di Dispacciamento
 - Servizio di Trasporto (trasmissione e distribuzione)
 - Servizio di Misura
 - Oneri di Sistema relativi al solo mercato libero come stabiliti, tempo per tempo, dall'AEEG (a titolo es. le componenti tariffarie A, UC, MCT, CMOR).
 - Imposte e le Addizionali previste dalla normativa vigente
- oppure se il costo unitario del rimborso è da intendersi comprensivo di ogni onere con la sola esclusione dell'IVA.

R. Il costo unitario del rimborso all'amministrazione è da intendersi al netto dei servizi di rete ed oscilla tra 0.06 €/kW ed 0.09 €/kW (esclusa IVA)


QUESITO N. 55:

Al fine di una corretta valutazione dell'onere di rimborso del costo dell'energia elettrica (necessaria per il funzionamento di gruppi frigo, pompe di calore, UTA e relative pompe di circolazione) si chiede di fornire il dettaglio dei consumi di energia elettrica di tutto il complesso di via della Pisana 1301 Roma. Nello specifico, si chiede il dettaglio mensile dei seguenti dati:

- potenza elettrica massima prelevata in kW;
- consumi di energia elettrica (kWh) per fascia oraria (F1, F2 e F3) come definite dall'AEGGSI.

R. Potenza impegnata: 500,0 kW: Potenza disponibile: 1.001,8 kW

Andamento consumi di energia elettrica di tutto il complesso di via della Pisana 1301 Roma:



QUESITO N. 56:

Facendo riferimento a quanto riportato nel Capitolato Tecnico e nei chiarimenti pubblicati, emerge che il costo del consumo di energia elettrica a servizio degli impianti viene rimborsato alla Stazione Appaltante in quanto non è possibile effettuare una voltura del contratto; in considerazione di ciò, nel caso i cui l'Amministrazione cambi gestore, ed il prezzo contrattualizzato con il nuovo gestore risulti superiore al prezzo offerto dall'appaltatore, si chiede di illustrare come viene revisionato il prezzo?

R. Si veda la risposta al Quesito 57.

QUESITO N. 57:

Premesso che nel corso della durata contrattuale possono variare le condizioni di fornitura dell'energia elettrica di Gala nonché può subentrare altro fornitore, si chiede altresì di confermare che il rimborso riconosciuto all'Amministrazione sarà pari all'attuale costo di acquisto della Stazione Appaltante (di cui al punto precedente) che rimarrà fisso ed invariato nel corso della durata contrattuale.

R. Come specificato nel capitolato tecnico a pagina 58, ai sensi del Art. 106 c.1 del D.lgs. 50/2016 le variazioni di un prezzo unitario in aumento o in diminuzione verranno effettuate qualora il relativo prezzo corrente vari oltre il dieci per cento rispetto al prezzo originario.

Eventualmente nel caso di variazioni superiori al 10% in analogia a quanto pagato all'Appaltatore il rimborso da riconoscere all'Amministrazione verrà revisionato sia in aumento che in riduzione, in rapporto alle variazioni percentuali che interverranno sul prezzo dell'energia prendendo come riferimento i prezzi pubblicati periodicamente dall'Autorità per l'energia Elettrica ed il Gas (AEEG) o in subordine dalla Camera di Commercio di Roma.

Si precisa che i prezzi iniziali di riferimento a base delle revisioni prezzi sono quelli pubblicati alla data di presentazione dell'offerta.

QUESITO N. 58:

Si chiede di precisare se il gruppo frigo oggetto di offerta migliorativa deve essere in versione solo freddo o in pompa di calore.

R. il gruppo frigo oggetto di offerta migliorativa deve essere in versione pompa di calore.

QUESITO N. 59:

Con riferimento allo Schema Impiantistico di cui al paragrafo 2.2.2 del Capitolato Tecnico, si chiede gentilmente alla Stazione Appaltante di fornire le caratteristiche dei 2 gruppi frigo non citati nella Tabella 2 del medesimo paragrafo."

R. Si allega il file dwg dell'anello termofrigo riportato in figura 7 del Capitolato Tecnico.

QUESITO N. 60:

In riferimento al Capitolato Tecnico, al punto 5.7. "Mantenimento e aggiornamento anagrafica site compliance", nell'ultimo capoverso, si Legge: *" la disponibilità e la coerenza di tutto il complesso di informazioni di natura tecnico-amministrativa collegate alle normative vigenti rispetto a tre macroaree tematiche:"* Si chiede cortesemente di integrare il testo mancante relativo a tali macroaree.

R. Il testo seguente che per mero errore materiale è stato omesso è il seguente:

- **"safety":** controlli e manutenzioni di presidi antincendio eventualmente presenti, quali estintori, rilevatori di incendio, lampade di emergenza, porte tagliafuoco, ecc.
- **"tecnica":** conformità delle attrezzature, schemi funzionali di progetto e relativi collaudi, ecc.
- **"amministrativa":** idoneità e certificazioni relative alla qualità, all'efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti, ecc.

QUESITO N. 61:

Si chiede cortesemente di fornire le planimetrie in dwg.

R. Si allega il file dwg dell'anello termofrigo riportato in figura 7 del Capitolato Tecnico

QUESITO N. 62:

Con riferimento al punto D.22 del Disciplinare di Gara si chiede un chiarimento circa l'indicazione della terna dei subappaltatori alla Luce dell'intervenuto Decreto Correttivo n. 56/17. In particolare si segnala che il comma 6 dell'art. 105 è stato modificato nei seguenti termini "... nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara". Considerato quindi che la norma prevede l'individuazione di prestazioni omogenee e la relativa indicazione, per ciascuna di tali prestazioni, della terna di subappaltatori, si chiede conferma di poter procedere all'individuazione della

terna di subappaltatori per ciascuna delle predette prestazioni omogenee in conformità alla disposizione legislativa vigente.

R. Non essendo previste nel bando di gara le varie tipologie di prestazione omogenee, si conferma la risposta data al Quesito 14.

QUESITO N. 63:

Si chiede conferma che le attività extra-canone, art.6.1.2 "interventi di efficientamento energetico" relativi alla sostituzione dei serramenti esterni per una superficie complessiva di circa 2.200 mq, saranno liquidati dall'amministrazione all'appaltatore attraverso l'utilizzo parziale delle somme a disposizione "lex" aventi un importo pari ad € 1.220.458,41 + € 48.602,43 per oneri della sicurezza, oltre iva.

R. Sì, per le specifiche si rimanda alla risposta al Quesito 22.

QUESITO N. 64:

In riferimento a quanto specificato a pag. 15 del disciplinare di gara, si chiede di confermare che il fatturato globale dell'impresa nell'ultimo triennio regolarmente approvato debba essere almeno pari a 45.000.000 €, quale risultante dalla somma di servizi e lavori.

R. No, il fatturato globale dell'impresa nell'ultimo triennio regolarmente approvato deve essere almeno pari a 4.500.000,00 €, per mero errore di battitura sul disciplinare è riportato € 4.5000.000,00.

QUESITO N. 65:

In riferimento a quanto specificato a pag. 5 del capitolato tecnico, si chiede di confermare che l'importo complessivo dell'appalto è pari € 7.614.365,06, per servizi e lavori, di cui € 2.331.506,43 non soggetti a ribasso, oltre iva così suddivisi:

- ✓ **6.345.304,22 €**, per interventi a canone per di cui € 2.282.904,00 per il costo della manodopera non soggetti a ribasso;
- ✓ **1.269.060,84 €**, per interventi di extra-canone (compreso la quota di riqualificazione impiantistica ed efficientamento energetico) di cui € 48.602,43 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

R. Sì, tali importi di gara soggetti e non soggetti a ribasso, come peraltro desumibili dal disciplinare di gara a pagina 3, sono esatti.

QUESITO N. 66:

In merito al presidio, sia il capitolato (art. 5.2.3) che il quesito nr. 23 precisano che il personale di presidio non può svolgere le operazioni di manutenzione programmata. Si chiede quindi di confermare che il canone annuale a base d'asta di 1.835,61€ per il Servizio Tecnologico Impianti Elettrici comprenda tutte le attività di manutenzione programmata relativamente agli impianti elettrici per le quali, quindi, l'offerente dovrà garantire un monte ore annuo pari a: $(1835,61€ / 31,39€/h) = 58,5$ ore comprensivo anche di materiali. Si precisa che 31,39 E/h è il costo orario a base d'asta della manodopera comprensivo di 28,7 % utile di impresa (Rif. 1.2 Capitolato Tecnico).

R. Il canone annuale evidenziato di 1.835,61€ a base d'asta per il Servizio Tecnologico Impianti Elettrici si riferisce al canone per la conduzione (con funzione di unità Responsabile dell'Impianto (URI) ai sensi della norma CEI 11-27 art. 3.2.1) solo degli impianti ed attrezzature contenute nella cabina elettrica di Trasformazione MT-BT e non anche degli impianti elettrici dei vari edifici.

QUESITO N. 67:

Si chiede di confermare che il valore "ISC" da riconoscere all'Amministrazione sotto forma di interventi di manutenzione straordinaria vada calcolato, in fase di esecuzione del contratto, applicando le percentuali dichiarate in offerta tecnica al sub. Criterio 3.4 sull'importo contrattuale offerto.

R. Il valore "ISC" da riconoscere all'Amministrazione sotto forma di interventi di manutenzione straordinaria viene calcolato, in fase di esecuzione del contratto, applicando le percentuali dichiarate in offerta tecnica al sub-criterio 3.4 sui relativi importi posti a base d'asta, come già chiarito con risposta al Quesito 25.

QUESITO N. 68:

Si chiede di confermare che, ai fini della riduzione dell'importo della garanzia, è possibile applicare il cumulo in senso relativo del 50% (per il possesso della certificazione ISO9001) e del 20% (per il possesso della certificazione ISO14001) e che, pertanto, il concorrente debba presentare una cauzione di importo pari a euro 60.914,92.

R. Sì, l'importo è corretto, la riduzione del 20% per il possesso della certificazione ISO14001 è cumulabile con la riduzione del 50% per il possesso della certificazione ISO9001.

QUESITO N. 69:

In caso di partecipazione alla gara in RTI costituendo fra due società con riferimento ai documenti di gara-disciplinare di gara pag., 6 lettera a) "istanza di partecipazione" non è chiaro quanto scritto nella dicitura di seguito riportata: "se procuratore speciale allegare procura notarile, in originale o copia autentica; **se mandatario allegare atto pubblico notarile o copia autentica della scrittura privata inerente il mandato**" ovvero, nella modalità di partecipazione al RTI costituendo, si chiede di specificare cosa si debba allegare se il firmatario è una persona diversa dal procuratore, cioè il legale rappresentante della società mandataria.

R. In caso di partecipazione alla gara in RTI costituendo, si rimanda a quanto stabilito nel disciplinare di gara, pagina 6 al punto 2/a. - Partecipazione in R.T.I. e consorzi ordinari non costituiti alla data di scadenza.

QUESITO N. 70:

Si chiede di confermare che, in fase di aggiudicazione dell'appalto, la cauzione definitiva possa essere presentata secondo l'art. 103 del D.lgs 50/2016 e possa essere ridotta secondo quanto stabilito dall'art. 93 comma 7 del medesimo Decreto, e quindi che l'inciso "Non è ammessa la riduzione dell'importo stabilito" (pag. 24 del Disciplinare di gara) debba ritenersi un mero refuso.

R. L'inciso evidenziato "Non è ammessa la riduzione dell'importo stabilito" (pag. 24 del Disciplinare di gara) non si riferisce evidentemente alle riduzioni di importo di cui all'art. 93 comma 7 del D.lgs 50/2016 in quanto previste dall'art. 103 comma 1 ultimo periodo del D.lgs 50/2016.